

**DELIBERAZIONE 26 MAGGIO 2016**  
**270/2016/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEGLI SCOSTAMENTI PRESSO I PUNTI DELLA**  
**RETE NAZIONALE DI TRASPORTO DI GAS INTERCONNESSI CON L'ESTERO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 maggio 2016

**VISTI:**

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 713/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (UE) n. 984/2013 della Commissione del 14 ottobre 2013 (di seguito: Regolamento 984/2013);
- il Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2013, 332/2013/ R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 137/2014/R/gas;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 6 agosto 2015, 409/2015/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 409/2015/R/gas o primo documento per la consultazione);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 613/2015/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 613/2015/R/gas o secondo documento per la consultazione);
- il codice di rete di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03.

#### CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95 prevede che l'Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- l'attuale quadro regolatorio prevede modalità differenziate di conferimento di capacità in corrispondenza dei punti di interconnessione con i gasdotti esteri, in particolare:
  - a) presso i punti di Tarvisio, Gorizia e Passo Gries sono disponibili prodotti di capacità di durata annuale, trimestrale, mensile, giornaliero e infra-giornaliero;
  - b) presso i punti di Mazara e Gela sono invece disponibili i soli prodotti di capacità di durata annuale, trimestrale, mensile (la possibilità di conferire prodotti di durata inferiore è prevista solo nei casi in cui il prodotto di capacità mensile sia completamente allocato);
- con la deliberazione 470/2015/R/gas è stato introdotto, presso i punti in cui è disponibile il conferimento giornaliero, il cosiddetto meccanismo di *overnomination*, ai sensi della lettera b), sub i), del comma 17.1 del Regolamento 312/14, e del comma 21.5 del Regolamento 984/13, che consente all'utente di riformulare il programma giornaliero di trasporto in eccesso rispetto alla capacità di cui è titolare;
- il comma 17.5 della deliberazione 137/02 prevede che, nel caso in cui in un punto di entrata interconnesso con l'estero si verifichi in un mese uno scostamento tra le capacità conferite ed utilizzate dall'utente superiore al 2 per cento, l'impresa di trasporto applichi un corrispettivo pari a 1,125 volte l'ammontare del corrispettivo di capacità annuale, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese;
- nel documento per la consultazione 613/2015/R/gas, l'Autorità, anche sulla base di alcune segnalazioni pervenute da utenti del sistema di trasporto, ha espresso l'intenzione di procedere alla revisione dell'attuale sistema di gestione degli scostamenti presso i punti di entrata e di uscita interconnessi con i gasdotti esteri in quanto non più in linea con il sistema di conferimento attualmente vigente;
- a tale fine l'Autorità ha prospettato di modificare le previsioni di cui al comma 17.5 della deliberazione 137/02 prevedendo che:
  - a) presso i punti di Tarvisio, Gorizia e Passo Gries l'impresa di trasporto applichi un corrispettivo pari a 1,125 volte l'ammontare del corrispettivo di capacità giornaliero, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel giorno, al netto dell'eventuale *overnomination*;

- b) presso i punti di Mazara e Gela l'impresa di trasporto applichi un corrispettivo pari a 1,125 volte l'ammontare mensile del corrispettivo unitario di capacità, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese;
- l'Autorità ha prospettato l'introduzione delle modifiche di cui ai punti a) e b) già nel corso del presente anno termico;
  - sui suddetti possibili interventi si è registrato un pressoché unanime consenso da parte degli utenti del sistema di trasporto, alcuni dei quali hanno richiesto all'Autorità di valutare la possibilità di introdurre, anche presso i punti di Mazara e Gela, i prodotti di capacità giornaliera;
  - l'impresa maggiore di trasporto ritiene invece che sia opportuno, in linea generale, commisurare le eventuali penalità di scostamento al prodotto di capacità acquistato, mantenendo il riferimento annuale in caso di allocazione di capacità annuale e così via per ciascuno dei prodotti conferiti; qualora l'Autorità confermi i propri orientamenti, Snam ritiene comunque necessario prevedere una penalizzazione per scostamento che incentivi il corretto acquisto dei prodotti di capacità, e propone di tenere conto, per la definizione del corrispettivo, dell'eventuale premio d'asta realizzato dalla vendita di capacità presso il punto; l'impresa di trasporto evidenzia infine l'impossibilità di introdurre eventuali modifiche prima del prossimo anno termico in considerazione dei tempi necessari all'adeguamento dei sistemi informativi

**RITENUTO:**

- di confermare gli orientamenti per la revisione del sistema di gestione degli scostamenti espressi nel documento per la consultazione 613/2015/R/gas, in quanto coerenti con il portafoglio di prodotti di capacità attualmente disponibile presso i punti di entrata e di uscita interconnessi con i gasdotti esteri e funzionali a favorire la flessibilità del sistema gas;
- che l'introduzione, richiesta da alcuni utenti, dei prodotti di capacità giornaliera anche presso i punti di Mazara e Gela debba essere valutata nell'ambito di un eventuale successivo procedimento specificamente attinente alla revisione dei criteri di conferimento;
- sia opportuno, come evidenziato dall'impresa maggiore di trasporto, commisurare le penali al reale valore del prodotto di capacità oggetto di supero, comprensivo dell'eventuale premio d'asta registrato nella relativa procedura di conferimento ;
- di introdurre le modifiche al sistema di gestione degli scostamenti a partire dal prossimo anno termico in considerazione dei tempi necessari all'adeguamento dei sistemi informativi;
- che sia inoltre opportuno prevedere che Snam Rete Gas predisponga una proposta di aggiornamento del proprio codice di trasporto finalizzata al recepimento delle disposizioni della presente deliberazione e la trasmetta

all'Autorità, previa effettuazione della consultazione degli utenti, in tempo per l'avvio delle nuove modalità a partire dall'1 ottobre 2016

## **DELIBERA**

1. di prevedere la riforma della deliberazione 137/02 nei seguenti punti:
  - a) che la lettera f) del comma 1.1 della deliberazione 137/02, sia sostituita dalla seguente lettera:
    - f) scostamento è la differenza per ciascun utente e per ciascun punto di consegna o riconsegna fra la capacità utilizzata in un giorno e la capacità conferita per il medesimo giorno, comprensiva dell'eventuale *overnomination* ai sensi della lettera b), i) del comma 17.1 del Regolamento 312/14, e del comma 21.5 del Regolamento 984/13;
  - b) che il comma 17.5 della deliberazione 137/02, sia sostituito dal seguente comma:

17.5 Nel caso in cui si verifichi uno scostamento dell'utente:

    - a) in un punto di entrata da produzione nazionale superiore al 4 per cento, l'impresa di trasporto applica un corrispettivo pari a 1,125 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel punto di entrata in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese;
    - b) presso i punti di entrata e di uscita interconnessi con l'estero di Tarvisio, Gorizia e Passo Gries, l'impresa di trasporto applica un corrispettivo pari a 1,125 volte l'ammontare giornaliero, comprensivo dell'eventuale premio d'asta, del corrispettivo unitario di capacità nel punto in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel giorno;
    - c) presso i punti di entrata e di uscita interconnessi con l'estero di Mazara e Gela, l'impresa di trasporto applica un corrispettivo pari a 1,125 volte l'ammontare mensile, comprensivo dell'eventuale premio d'asta, del corrispettivo unitario di capacità nel punto in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese.
2. di prevedere che Snam Rete Gas predisponga una proposta di aggiornamento del proprio codice di trasporto, finalizzata al recepimento delle disposizioni di cui al

presente provvedimento e la trasmetta all'Autorità, previa effettuazione della consultazione degli utenti, in tempo per l'avvio delle nuove modalità di gestione degli scostamenti presso i punti di entrata e di uscita interconnessi con i gasdotti esteri a partire dall'1 ottobre 2016;

3. di trasmettere il presente provvedimento a Snam Rete Gas;
4. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 137/02, come modificata, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

26 maggio 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*